



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 25	di data 21/06/22

**Oggetto: L.P. 19.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. COMPLESSO NATATORIO G. MANAZZON. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL LIDO ESTIVO. INTEGRAZIONE ALLESTIMENTI E NUOVA VASCA BIMBI - VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 700.000,00. OPERA 6535 - RIDEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 07.10.2021 N. 51/37.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamati i seguenti provvedimenti assunti nell'ambito dell'opera 6535 "Complesso natatorio G. Manazzon. Riqualificazione funzionale del lido estivo. Integrazione allestimenti e nuova vasca bimbi":

– la deliberazione giuntales 04.10.2021 n. 223 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'opera in oggetto dell'importo complessivo di euro 550.000,00, con quadro economico così distinto:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri sicurezza	euro	439.336,57	
A2) oneri sicurezza	euro	13.764,24	
di cui oneri per la sicurezza COVID-19 euro 4.493,76			
sommano	euro		453.100,81

B) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta (noli, ecc..)

	euro		1.300,00
--	------	--	----------

C) somme a disposizione dell'Amministrazione:

C1) imprevisti e arrotondamenti (i.v.a. compresa)	euro	82,69	
C2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	31.349,00	
C4) compensi incentivanti indennità tecnica (2% su A)	euro	9.062,02	
C5) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A1)	euro	8.786,73	
C6) i.v.a. 10% di A) + B) + C5)	euro	46.318,75	
sommano	euro		95.599,19

totale

	euro		550.000,00
--	------	--	------------

– la determinazione 07.10.2021 n. 51/37 dell'allora dirigente del Servizio Edilizia pubblica con cui sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori;

dato atto che con invito a confronto concorrenziale nel novembre 2021 sono state invitate alla gara per l'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico sopra riportato le imprese selezionate; come risulta dal verbale di data 20.12.2021, verificato che non erano presenti offerte presentate nei termini previsti dalla lettera di invito, la gara è stata dichiarata

pagina 1/8

deserta;

rilevato pertanto che nel dicembre 2021 è stata avviata una nuova procedura di gara con invito ad altre imprese; come risulta dal verbale di data 02.02.2022, anche detta gara è stata dichiarata deserta;

ritenuto che l'esito delle due procedure derivi dalla particolare contingenza economica legata alla situazione dei mercati nella fase di uscita dalla pandemia da covid 19, a cui si è aggiunta la crisi causata dal conflitto in Ucraina, che incide particolarmente sull'affidamento e sull'esecuzione dei lavori pubblici, accentuando le difficoltà degli operatori economici sia nel partecipare alle procedure di gara che poi nel condurre a termine i lavori, per i forti incrementi che hanno interessato a partire dal 2021 i prezzi di materie prime e materiali;

atteso che a gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo elenco prezzi provinciale, si è reso necessario l'aggiornamento dei prezzi di progetto al fine di esperire un'ulteriore procedura per l'affidamento dei lavori. Inoltre nell'ottica di un'efficace gestione del cantiere in relazione a possibili imprevisti od interventi aggiuntivi circoscritti e non progettualizzabili, si ritiene necessario incrementare gli importi di alcune voci complementari di quadro economico relativamente ad eventuali lavori in economia da affidare alla stessa ditta, agli imprevisti ed alle spese tecniche;

dato atto che si è pertanto ritenuto di procedere, prima dell'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, alla redazione di una variante progettuale;

richiamata pertanto la deliberazione giuntale 20.06.2022 n. 147, esecutiva, con cui, è stata approvata in linea tecnica la Variante progettuale n. 1 del progetto esecutivo "Complesso natatorio G. Manazzon. Riqualficazione funzionale del lido estivo. Integrazione allestimenti e nuova vasca bimbi" - opera 6535, datata settembre 2021 – giugno 2022, dell'importo complessivo di euro 700.000,00, comportante la maggiore spesa di euro 150.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 550.000,00 con quadro economico come di seguito suddiviso:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri sicurezza euro 529.827,63

A2) oneri sicurezza euro 17.172,42

di cui oneri per la sicurezza COVID-19 euro 3.977,76

sommano euro 547.000,05

B) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta (noli, ecc..) euro 25.000,00

C) somme a disposizione dell'Amministrazione:

C1) imprevisti e arrotondamenti (i.v.a. compresa) euro 9.859,94

C2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi) euro 50.000,00

C4) compensi incentivanti indennità tecnica (2% su A) euro 10.940,00

C5) oneri aziendali per la sicurezza euro 0,00

C6) i.v.a. 10% di A) + B) euro 57.200,01

sommano euro 127.999,95

totale euro 700.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale la ridefinizione delle modalità di affidamento dei lavori di cui alla Variante approvata;

precisato che la Variante n. 1 ha comportato un incremento dell'importo dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di euro 93.899,24 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa), per un nuovo importo complessivo dei lavori di euro 547.000,05 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa) ed ha implementato la voce B) Lavori in economia da affidare alla stessa Ditta (noli, etc...) portandola ad euro 25.000,00, la voce C1) imprevisti e arrotondamenti (i.v.a. compresa) portandola ad euro 9.859,94 e la voce C2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi) portandola ad euro 50.000,00, con conseguente incremento delle voci relative ai compensi incentivanti e agli oneri fiscali;

dato atto che l'opera è soggetta all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, ai sensi dell'articolo 127 quaterdecies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72, in quanto il

pagina 2/8

progetto è relativo ad una ristrutturazione edilizia (intervento di recupero di cui all'art. 31 della Legge 05.08.1978 n. 457 di grado superiore a quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma) di opera di urbanizzazione secondaria, quale impianto sportivo di quartiere destinato all'intera collettività;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce C4) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in oggetto non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, considerato che l'opera richiede il completamento dell'intervento nella sua interezza e che non si ravvedono elementi di convenienza dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario, in caso di suddivisione in lavori sequenziali. In particolare l'intervento prevede la realizzazione di una serie puntuale di allestimenti ludico sportivi con un elevato livello tecnologico, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni dal punto di vista della sicurezza (scivoli) e del loro funzionamento (giochi d'acqua). Il raggiungimento delle elevate prestazioni attese dall'opera ed il rispetto del programma dei lavori presuppongono un attento coordinamento delle varie fasi di realizzazione ed una puntuale assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza di tutto l'insieme delle lavorazioni alle previsioni del progetto. Pertanto non risulta possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di realizzazione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti. Inoltre l'eventuale risparmio ipotizzabile dal ricorso all'istituto dei lavori sequenziali si può ragionevolmente stimare come inferiore al costo aggiuntivo che si può sopporre in ragione della necessità di duplicare la procedura di gara e di provvedere ai maggiori oneri di coordinamento generale dell'opera in fase esecutiva, tenuto conto anche degli attuali carichi di lavoro dei dipendenti dello scrivente Servizio;

richiamata la determinazione 13.08.2021 n. 51/28 dell'allora Dirigente del Servizio Edilizia pubblica con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnici comunali e da professionisti esterni per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle strutture e per il coordinamento per la sicurezza progettuale e sono state impegnata la somma di euro 31.349,00 e prenotata la somma di euro 518.651,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

precisato che il supero di spesa di euro 150.000,00 derivante dalla Variante n. 1 è stato prenotato con la citata deliberazione giunta 20.06.2022 n. 147;

rilevato che la citata determinazione dirigenziale 07.10.2021 n. 51/37 con cui sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori, stante il fatto che le due procedure di gara indette sono state dichiarate deserte, ha esaurito i propri effetti;

atteso pertanto che, rendendosi ora necessario procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per un nuovo importo dei lavori principali pari ad euro 547.000,05 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa), si ritiene di revocare la citata determinazione dirigenziale 07.10.2021 n. 51/37 e di procedere con il presente provvedimento alla ridefinizione delle modalità di affidamento dei lavori previsti nel quadro economico;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori del quadro economico sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione

dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;  
richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

rilevato, in relazione all'affidamento dei lavori di cui alla voce A del quadro economico che la norma dettata per il periodo emergenziale dall'art. 3 commi 1 e 2 della l.p. 2/2020 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2022;

dato atto che i commi 1 e 2 dell'articolo 3, introdotti con la versione originaria della l.p. 2/2020 e dichiarati costituzionalmente illegittimi, sono stati parzialmente modificati dall'articolo 29 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6. Tali modifiche non consentono tuttavia il superamento nel merito delle censure di illegittimità accolte dalla Corte con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 3. Pertanto gli stessi nella versione attualmente vigente devono egualmente considerarsi costituzionalmente illegittimi e quindi inapplicabili;

visto che in modo del tutto uniforme a quanto previsto dal legislatore provinciale, anche il legislatore statale ha previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021, che è consentito procedere, in deroga agli articoli 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un 1 milione di euro mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

ricordato il tenore dell'art. 1, comma 2 bis della l.p. 2/2016 che dispone: "Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile";

precisato quindi che in virtù della disposizione enunciata, per quanto non in contrasto con l'articolo 1, co. 2, lett. b) del d.l. 76/2020, il richiamo contenuto in tale disposizione alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, deve essere inteso come rinvio all'art. 33 della l.p. 26/1993 e al relativo regolamento di attuazione: disposizioni che nell'ordinamento provinciale dei lavori pubblici disciplinano la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 547.000,05 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 33 della l.p. 26/1993, con applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del citato d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e s.m., per quanto riguarda il numero di operatori economici da consultare, stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico;

le modalità di affidamento sopra indicate consentono di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa

vigente;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

ritenuto inoltre di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce B) del quadro economico, per l'importo di euro 25.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m. e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

rilevato inoltre che nella propria determinazione 07.10.2021 n. 51/37, si dava conto che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, fosse prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando il servizio per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

richiamato l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione

comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 30% dell'importo complessivo del contratto. Questo risponde ad un articolato insieme di finalità, riferite alla natura e peculiarità delle opere da realizzarsi che determinano la necessità di garantire all'appaltatore adeguati e funzionali criteri operativi e gestionali (in particolare, si tratta di finiture e materiali particolari in funzione all'uso previsto, nonché di allestimenti prefabbricati specifici ed economicamente molto rilevanti che si configurano quale integrazione e completamento di attrezzature presenti), ammettendo il subappalto in una quota tale da garantire, in capo all'appaltatore, il mantenimento di una essenziale attività di coordinamento, sorveglianza e responsabilità sull'esecuzione dell'appalto;

dato atto che lo stanziamento di euro 150.000,00 derivante dalla Variante n. 1 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 200 per effetto delle variazioni al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di previsione finanziario approvate con deliberazione consiliare 17.05.2022 n. 61;

ritenuto quindi di revocare la determinazione dirigenziale 07.10.2021 n. 51/37;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- le note istruttorie del Servizio Edilizia pubblica di data 15.06.2022 prot. 169141 e di data 15.06.2022 prot. 169144;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di revocare per le motivazioni espresse in premessa la determinazione dirigenziale 07.10.2021 n. 51/37;
2. di dare atto che con deliberazione 20.06.2022 n. 147, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato la Variante progettuale n. 1 del progetto esecutivo "Complesso natatorio G. Manazzon. Riqualificazione funzionale del lido estivo. Integrazione allestimenti e nuova vasca bimbi" - opera 6535, datata settembre 2021 – giugno 2022, dell'importo complessivo di euro 700.000,00, comportante la maggiore spesa di euro 150.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 550.000,00
3. di dare atto che la somma di euro 518.651,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. è stata prenotata con la determinazione dell'allora Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 13.08.2021 n. 51/28 di euro 31.349,00;
4. di dare atto che il supero di spesa di euro 150.000,00 derivante dalla Variante n. 1 è stato prenotato con la citata deliberazione giunta 20.06.2022 n. 147, esecutiva;
5. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
6. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
7. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
9. di fissare, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto nella percentuale del 30% dell'importo complessivo del contratto;
10. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D62B21000010004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
Isabella Weber

Trento, addì 21/06/22

pagina 8/8

---

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 25	di data 21/06/22

**Oggetto: L.P. 19.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. COMPLESSO NATATORIO G. MANAZZON. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL LIDO ESTIVO. INTEGRAZIONE ALLESTIMENTI E NUOVA VASCA BIMBI - VARIANTE N. 1. IMPORTO EURO 700.000,00. OPERA 6535 - RIDEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 07.10.2021 N. 51/37.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 23 giugno 2022